REGOLAMENTO (CEE) N. 564/92 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1992

che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra [1], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra [2], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra [3], in particolare l'articolo 1,

considerando che gli accordi di associazione tra la Comunità economica europea e la Comunità economica del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, sono stati firmati il 16 dicembre 1991 ; che, in attesa dell'entrata in vigore di tali accordi, la Comunità ha deciso di applicare, con decorrenza degli effetti 1° marzo 1992, accordi intermedi conclusi con i summenzionati paesi, in appresso denominati « accordi intermedi » ;

considerando che gli accordi di cui sopra hanno previsto una riduzione del prelievo all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine, entro limiti quantitativi dati ; che, per garantire la regolarità delle importazioni, occorre scaglionare tali quantitativi tra vari periodi dell'anno ;

considerando che, ferme restando le disposizioni dell'accordo intermedio volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione ; che, a tal fine, è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga agli articoli 8 e 21 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90 [5] ; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione ;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, occorre prevedere che la cauzione relativa ai titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del regime medesimo sia fissata a 30 ECU/t ; che i rischi di speculazioni nel settore delle carni suine con riguardo al ripetuto regime induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi dello stesso ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dall'articolo 14, paragrafi 2 e 4 dell'accordo intermedio, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote di riduzione dei prelievi sono indicati, per gruppo, nell'allegato I.

Articolo 2

Per la restante parte del 1992, i quantitativi corrispondenti ai gruppi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sono scaglionati nel modo seguente :

[1] GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.
[2] GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.
[3] GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.
[4] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[5] GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.

— 40 % nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno,
— 30 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
— 30 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Dal 1993 al 1996 compreso, i quantitativi corrispondenti ai medesimi gruppi saranno scaglionati, ogni anno, in misura pari al 25 % per ciascun trimestre avente inizio il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio e il 1° ottobre.

Articolo 3

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 si applica la disciplina di seguito precisata :

a) Il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che svolge da almeno 12 mesi un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni suine ; sono tuttavia esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti e i ristoranti che vendono i loro prodotti al consumatore finale.

b) La domanda di titolo può recare l'indicazione di uno solo dei gruppi di cui all'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti, originari di uno solo dei tre paesi interessati dal presente regolamento. In tal caso tutti i codici NC sono indicati nella casella 16, mentre la corrispondente designazione è riportata nella casella 15.

La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 25 % del quantitativo disponibile per il gruppo considerato e per il periodo di cui all'articolo 2.

c) La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine ; il titolo obbliga ad importare da tale paese.

d) La domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture :

Reglamento (CEE) n° 564/92 ;
Forordning (EØF) nr. 564/92 ;
Verordnung (EWG) Nr. 564/92 ;
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 564/92;
Regulation (EEC) No 564/92 ;
Règlement (CEE) n° 564/92 ;
Regolamento (CEE) n. 564/92 ;
Verordening (EEG) nr. 564/92 ;
Regulamento (CEE) nº 564/92.

e) Il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture :

Reglamento (CEE) n° 564/92 ;
Forordning (EØF) nr. 564/92 ;
Verordnung (EWG) Nr. 564/92 ;
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 564/92;
Regulation (EEC) No 564/92 ;
Règlement (CEE) n° 564/92 ;
Regolamento (CEE) n. 564/92 ;
Verordening (EEG) nr. 564/92 ;
Regulamento (CEE) nº 564/92.

Articolo 4

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti dello stesso gruppo, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in altri Stati membri ; qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui ai relativi gruppi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste, per gruppo, nonché la menzione dei paesi d'origine. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II, qualora non siano state presentate domande, e i moduli riportati negli allegati II e III, qualora siano state inoltrate domande.

4. I titoli sono rilasciati il ventitreesimo giorno di ciascun periodo di cui all'articolo 2, con riserva di una decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione.

5. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 5

La validità dei titoli d'importazione è di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo per i titoli riguardanti il periodo 1° marzo - 30 giugno 1992 e di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo per i titoli riguardanti il periodo che inizia il 1° luglio 1992.

I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

Articolo 6

Le domande di titolo d'importazione danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 30 ECU/100 kg per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 7

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

Articolo 8

I prodotti saranno immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato all'accordo intermedio.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

A. Prodotti originari della Repubblica di Ungheria

i) Riduzione del prelievo del 50 %

(tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° marzo 1992 al 31 dicembre 1992	Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993	Dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994	Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995	Dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996
1	1601 00 91	3 720	4 800	5 200	5 600	6 000
2	1602 49 15 1602 49 19	206	240	260	280	300
3	0210 11 11 0210 12 11 0210 19 40 0210 19 51	1 075	1 200	1 300	1 400	1 500

ii) Riduzione del prelievo del
- — 20 % dal 1° marzo al 31 dicembre 1992,
- — 40 % dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993,
- — 60 % a decorrere dal 1° gennaio 1994.

(tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° marzo 1992 al 31 dicembre 1992	Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993	Dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994	Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995	Dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996
4	0203 11 10 0203 12 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 (*) 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 (*) 0203 29 59	17 898	24 000	26 000	28 000	30 000

(*) Escluso il filetto presentato da solo.

B. Prodotti originari della Repubblica di Polonia

i) Riduzione del prelievo del 50 %

(tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° marzo 1992 al 31 dicembre 1992	Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993	Dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994	Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995	Dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996
5	0210 11 11 0210 11 19 0210 11 31 0210 11 39 0210 11 90 0210 12 11 0210 12 19 0210 12 90 0210 19 10 0210 19 20 0210 19 30 0210 19 40 0210 19 51 0210 19 59 0210 19 60 0210 19 70 0210 19 81 0210 19 89 0210 19 90	2 185	2 400	2 600	2 800	3 000

(tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° marzo 1992 al 31 dicembre 1992	Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993	Dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994	Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995	Dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996
6	1601 00 91 1601 00 99	1 457	1 800	1 950	2 100	2 250
7	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	6 435	7 700	8 300	9 000	9 600

ii) Riduzione del prelievo del

— 20 % dal 1° marzo al 31 dicembre 1992,
— 40 % dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993,
— 60 % a decorrere dal 1° gennaio 1994.

(tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° marzo 1992 al 31 dicembre 1992	Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993	Dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994	Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995	Dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996
8	0103 92 19	833	1 100	1 200	1 300	1 400
9	0203 11 10 0203 12 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 (*) 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 (*) 0203 29 59	5 737	7 700	8 400	9 100	9 800

(*) Escluso il filetto presentato da solo.

C. Prodotti originari della Repubblica federativa ceca e slovacca

Riduzione del prelievo del

— 20 % dal 1° marzo al 31 dicembre 1992,
— 40 % dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993,
— 60 % a decorrere dal 1° gennaio 1994.

(tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° marzo 1992 al 31 dicembre 1992	Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993	Dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994	Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995	Dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996
10	0103 92 19 0203 11 10 0203 12 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 (*) 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 (*) 0203 29 59	3 897	5 100	5 600	6 000	6 400

(*) Escluso il filetto presentato da solo.

11	1602 41 10 1602 42 10 1602 49	417	550	600	650	700

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CEE) n. 564/92

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE	DG VI/D/3 — Carni suine	
Domanda di titoli d'importazione con prelievo ridotto	Data	Periodo

Stato membro :

Speditore :

Responsabile con cui mettersi in contatto :

Telefono :

Telefax :

Numero del gruppo	Quantitativo richiesto
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

ALLEGATO III

Applicazione del regolamento (CEE) n. 564/92

(Pagina 0/0)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE	DG VI/D/3 — Carni suine

Domanda di titoli d'importazione con prelievo ridotto	Data	Periodo

Stato membro

N. del gruppo	Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (tonnellate)
		Totale, in tonnellate, per il gruppo n. ...	